

AREA RISORSE UMANE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore del Centro di Servizi per le attività
ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello
spettacolo "Sapienza CREA – NUOVO
TEATRO ATENEO"
Al Direttore del Centro dei Servizi Sportivi
"Sapienza Sport"
Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo –
CLA
Al Direttore del Centro interdipartimentale di
Ricerca e Servizi CERSITES
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale Sapienza
Al Direttore del Polo Museale Sapienza
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Ai Responsabili Amministrativi Delegati di
Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
Ai Direttori delle Aree:
- Affari Istituzionali
- Affari Legali
- Gestione Edilizia
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economici
- per l'Internazionalizzazione
- Servizi agli Studenti
- Supporto alla ricerca e trasferimento
tecnologico



Al Capo dell'Ufficio Supporto strategico e programmazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
Al Capo dell'Ufficio Comunicazione dell'Area Supporto strategico e comunicazione
Al Capo dell'Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
Al Capo dell'Ufficio Gestione ciclo attivo/passivo e adempimenti tributari dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
Al Capo dell'Ufficio Auditing e controllo di gestione dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
Al Capo dell'Ufficio Stipendi dell'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione
Al Direttore del Centro di Medicina occupazionale
Al Capo dell'Ufficio speciale Prevenzione e protezione
Al Capo dell'Ufficio per l'Alta Vigilanza
Al Capo dell'Ufficio Organi Collegiali
Al Responsabile del Cerimoniale

e p.c.

Al Responsabile Segreteria particolare del Rettore
Al Responsabile Segreteria tecnica della Direzione Generale

LORO SEDI

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022. Allegato 1A, Misura n. 10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors).

L'art.53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre



anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, inoltre, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter di cui sopra, nella definizione di dipendenti sono da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Inoltre, il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Nel prosieguo, il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Per “dipendenti con poteri autoritativi e negoziali”, cui si riferisce l'art. 53, comma 16-ter, debbono intendersi i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).

Il divieto di *pantouflage* si applica, poi, non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione dello stesso.

L'ANAC ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la



p.a., sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Tenuto conto della finalità della norma, ANAC ha ritenuto che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi anche l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, al di là della formulazione letterale della norma che sembra riguardare solo società, imprese e studi professionali, la nozione di soggetto privato deve essere la più ampia possibile.

Sono pertanto da ricomprensere nel novero anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Occorre in ogni caso, come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato come sopra individuato.

Per il caso di violazione del disposto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, sono previste le seguenti sanzioni:

- esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la violazione dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
- nullità dei contratti e degli incarichi conferiti in violazione del divieto conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma;
- impossibilità per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001;
- segnalazione del Responsabile Anticorruzione della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Alla luce di quanto sopra, si indicano gli adempimenti da adottare in relazione alle rispettive competenze:



- Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Uguualmente, al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra. Per tale ragione la stessa dovrà essere inserita mediante la previsione di un apposito articolo nello schema di contratto ovvero in caso di sottoscrizione di atto analogo potrà anche essere acquisita apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- Inserire nei contratti di assunzione del personale, nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato ovvero relativi a incarichi di vertice e/o dirigenziali/ direttoriali, nei contratti di lavoro autonomo, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto per conto dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

La clausola da inserire nella fattispecie potrebbe avere la seguente formulazione, o analoga alla seguente:

<<Svolgimento di Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

"Il Sig./Sig.ra _____ è consapevole che, a norma dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli/le è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.">>

Cordiali saluti.

F.to digitalmente

Il Direttore dell'Area Risorse Umane

Dott. Andrea Putignani